

COMUNE DI PIGNOLA

TITOLO 01

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 01 - AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, CURA I SUOI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO.

02. HA AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

03. E' TITOLARE DI FUNZIONI E POTERI PROPRI ESERCITATI SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, DELLE LEGGI E DELLO STATUTO. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

04. ISTITUISCE ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E SOSTIENE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E IL LORO POTENZIAMENTO; FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE E ATTUA FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, PROMUOVE LA DISCUSSIONE ED IL CONFRONTO SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E DEI PROGRAMMI, NONCHE' CON LA GESTIONE DEI SERVIZI. GARANTISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CITTADINI, NONCHE' L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) L'ORDINATA CONVIVENZA SOCIALE.

B) LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI; LA PARITA' GIURIDICA, SOCIALE ED ECONOMICA DELLA DONNA;

C) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

D) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

E) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, IN GRADO DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON LA COLLABORAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

F) L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CULTURA.

G) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' ED IN FUNZIONE DI UNA SEMPRE PIU' ALTA QUALITA' DELLA VITA.

06. L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E' DIRETTA A REALIZZARE L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SI BASA SU CRITERI CHE INDIVIDUANO LE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE, ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI DA QUELLI AMMINISTRATIVI.

07. IL COMUNE CONCORRE, IN MODO AUTONOMO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 02 - SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO. GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO

RIUNIRSI ANCHE IN SEDI DIVERSE DAL CAPOLUOGO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UNA SUPERFICIE DI ETTARI 5551 .

03. IL COMUNE HA LO STEMMA E IL GONFALONE DI CUI AI BOZZETTI ALLEGATI AL PRESENTE STATUTO.

04. UFFICI DISTACCATI POSSONO ESSERE ISTITUITI ANCHE IN ALTRE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 03 - FUNZIONI

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO, PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI ENTI DALLA LEGGE STATALE E REGIONALE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO, IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, DELLE FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE, ATTUA FORME DI DECENTRAMENTO E DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 04 - COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE E SVOLGE LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE DALLA LEGGE SECONDO I RAPPORTI FINANZIARI E LE RISORSE DA QUESTA REGOLATI.

02. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FANNO CAPO AL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 05 - I CITTADINI MINORI

01. I BAMBINI E LE BAMBINE SONO A PIENO TITOLO CITTADINI DEL COMUNE DI PIGNOLA. I BAMBINI E LE BAMBINE SONO TUTTI GLI ESSERI UMANI AL DI SOTTO DEL 14 ANNO DI ETA', SECONDO L'ACCEZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA APPROVATA DALL'ONU IL 20.11.1989 .

02. I BAMBINI PARTECIPANO ALLA VITA DELLA COMUNITA'. ESSI VANNO CONSULTATO IN MERITO ALLE QUESTIONI CHE LI RIGUARDANO IN QUANTO "VERI ESPERTI" DELLE ESIGENZE DELLA LORO FASCIA D'ETA'.

03. IL COMUNE DI PIGNOLA RICONOSCE A TUTTI I BAMBINI I DIRITTI SANCITI DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE ED A REALIZZARE UNA COMUNITA' DIFESA DALL'INFANZIA DALLE VIOLENZE INFERTE DALLA MODERNA SOCIETA' DEI COMUNI.

04. A TALE SCOPO IL SINDACO E' INDIVIDUATO COME DIFENSORE IDEALE DEI BAMBINI DEL COMUNE DI PIGNOLA.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

ART. 06 - ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL

SINDACO.

ART. 07 - CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE E LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.
03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO.
04. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI, COME COMUNITA' MONTANE, CONSORZI, COMMISSIONE, ECC. SALVO IN CASO DI NOMINA DELL'EVENTUALE COMMISSARIO.

ART. 08 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI OGGETTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. HANNO IL DIRITTO DI INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, EMENDAMENTO, CHE ESERCITANO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE E ALL'INTERPELLANZA E' OBBLIGATORIA, DA DARE ENTRO IL TERMINE DI GIORNI 30 . IL DIRITTO DI INIZIATIVA SI ESERCITA ALTRESI' SOTTO FORMA DI PROPOSTA DI SPECIFICA DELIBERAZIONE.
03. I CONSIGLIERI COMUNALI SI ORGANIZZANO IN GRUPPO. OGNI GRUPPO DEVE ESSERE COMPOSTO ALMENO DA TRE CONSIGLIERI.
04. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATI, PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, E COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IDONEI SPAZI E SUPPORTI TECNICO-ORGANIZZATIVI.
05. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SEGRETARIO COMUNALE IL NOME DEL CAPOGRUPPO ENTRO IL 03 GIORNO PRECEDENTE LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ARTT. 31 E 45 DELLA L. N. 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 . IN CASO DI COSTITUZIONE SUCCESSIVA LA COMUNICAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO IL TERZO GIORNO PRECEDENTE IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE UTILE.

ART. 09 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATO DA UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI COMPONENTI.
02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE.
03. IL CONSIGLIO E' RIUNITO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA E DELIBERA A VOTAZIONE PALESE ED A

MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVE LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. PER LE NOMINE

E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA N), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA.

PER LE RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA E CHE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

04. PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SULLE PERSONE, LA SEDUTA E' SEGRETA ED IL VOTO E' SEGRETO.

05. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE O NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTI. NELLE VOTAZIONI

PALESI GLI ASTENUTI SONO COMPUTATI FRA I PRESENTI MA NON FRA I VOTANTI.

06. NEL CASO CHE UNA SEDUTA VADA DESERTA PER MANCANZA DI NUMERO LEGALE GLI ARGOMENTI NON DISCUSSI DEBONO ESSERE POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E DELIBERATI CON PRECEDENZA ASSOLUTA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

07. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

08. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI, SU COMUNICAZIONE DI QUESTI, IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO NELLA PRIMA RIUNIONE. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO.

09. DI OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO E' REDATTO IL VERBALE CHE DEVE ESSERE LETTO ED APPROVATO NELLA STESSA SEDUTA E FIRMATO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE A TAL FINE, STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA.

02. IL SINDACO PROVVEDE A CONVOCARE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO NE FACCIA ISTANZA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. A TAL FINE I RICHIEDENTI ALLEGANO ALLA ISTANZA IL TESTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE O DELLE MOZIONI DA DISCUTERE.

03. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO. LA CONSEGNA RISULTA DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI CONVALIDA DEGLI ELETTI DEBONO COMUNICARE AL SEGRETARIO COMUNALE LA SEDE OVE DEBONO ESSERE NOTIFICATI GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE.

05. L'AVVISO PER LA SESSIONE ORDINARIA, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT.

155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. NEI CASI DI SEDUTA STRAORDINARIA LA NOTIFICA DEVE AVVENIRE TRE GIORNI PRIMA DALLA DATA DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

06. NEI CASI D'URGENZA, L'AVVISO, CON IL RELATIVO ELENCO PUO' ESSERE CONSEGNATO ENTRO LE VENTIQUATTRO ORE PRECEDENTI IL GIORNO STABILITO PER L'ADUNANZA, ANCHE TRAMITE TELEGRAMMA.

07. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE NELLE SEDUTE ORDINARIE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA SEDUTA. GLI ATTI RELATIVI DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA.

ART. 11 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) LO STATUTO DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE; LE PROPOSTE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE AI SENSI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI, LA DETERMINAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI DI TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

01. LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE

CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEI DIRIGENTI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

O) L'ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED OGNI ATTO INERENTE ALLA LORO POSIZIONE;

P) LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO.

Q) L'INVIO DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DEL COMMA 01 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . TALE INIZIATIVA VA DELIBERATA NEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE DELL' ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ESAME.

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE VANNO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 12 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO

01. LA POTESTA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO ATTRIBUITA AL CONSIGLIO SI ESPLICA IN VIA GENERALE E FONDAMENTALE NELL'ESPRIMERE CONTESTUALMENTE LINEA E COMPAGINE DI GOVERNO DEL COMUNE, LEGITTIMANDO QUEST'ULTIMA A PORTARE AD ATTUAZIONE IL PROGRAMMA IN TAL MODO DEFINITO.

02. LE ULTERIORI FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO SONO ESPLICATE DAL CONSIGLIO:

A) NEL DECIDERE SULLE PROPOSTE DI ATTI REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVI SOTTOPOSTE DALLA GIUNTA ALLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE NELLE MATERIE E SULLE QUESTIONI RISERVATE ALLA COMPETENZA CONSILIARE DAL COMMA 02 DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

B) NELL'ESERCITARE, IN SEDE DI ADOZIONE DI ATTI PROGRAMMATICI, L'INIZIATIVA DI FAR SOTTOPORRE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ATTUATIVE DI ATTI CONCERNENTI QUESTIONI GIURIDICAMENTE CONTROVERSE O RICHIEDENTI PARTICOLARI CAUTELE;

C) NEL VOTARE LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI;

D) NEL VALUTARE LE RISPOSTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO ALLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, NONCHE' NEL DIBATTERE E VOTARE LE MOZIONI PRESENTATE DAI CONSIGLIERI AI SENSI DEL COMMA 06 DELL' ARTT. 31 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

E) NEL DIBATTERE LE QUESTIONI POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTE

CONVOCATE SU RICHIESTA DEL QUINTO DEI CONSIGLIERI E DEL VOTARE LE CONSEGUENTI MOZIONI;

F) NEL VALUTARE E DIBATTERE LA RELAZIONE CON LA QUALE LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NEL VOTARE LA CONSEGUENTE MOZIONE.

03. REGOLAMENTO CONSILIARE. I LAVORI CONSILIARI, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI CONSILIARI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 13 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA E L'EVENTUALE SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DA ATTUARE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA SOTTOSCRITTO PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RILASCIATA RICEVUTA. QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO, COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' CONSEGNATA, ENTRO 24 ORE, AL CONSIGLIERE ANZIANO AFFINCHE' CONVOCHI IL CONSIGLIO ENTRO 10 GIORNI E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE

08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELLA LEGGE DELLO STATO.

06. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

07. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI IVI COMPRESA QUELLA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, INTENDENDO PER TALE IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA (VOTI DI LISTA PIU' VOTI DI PREFERENZA).

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO O DI OLTRE LA

META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

10. LA GIUNTA E IL SINDACO RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

11. L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL CONTO CONSUNTIVO, DEI REGOLAMENTI E DELL'ASSUNZIONE DI MUTUI AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO, NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI RISPETTO AI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 14 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI 06 ASSESSORI PARI AL NUMERO MASSIMO CONSENTITO DALL' ARTT. 33 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , DI CUI UNO PUO' ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO E CHE ABBIANO PARTICOLARI COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTATI ED ADOTTANDI.

03. GLI ASSESSORI ED IL SINDACO DEBONO AVERE I REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, E RISPETTIVAMENTE DI ASSESSORE E DI SINDACO.

04. LA GIUNTA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE DEGLI ASSESSORI VERIFICA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI AI COMMA 02 E 03 .

05. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA SONO ADOTTATE ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERO COLLEGIO E IN NESSUN CASO DAI SINGOLI COMPONENTI. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI AVVIENE NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO.

06. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI COMPONENTI.

07. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTI. LE SUE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE.

08. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DIMISSIONARI, DICHIARATI DECADUTI O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

09. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE, DECADE DALLA CARICA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 15 - COMPETENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEI FUNZIONARI DIRIGENTI, E DAL SEGRETARIO; RIFERISCE

ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA PROVVEDE, CON FINALITA' DI EFFICIENZA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO, ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, PATRIMONIALE IVI COMPRESA QUELLA DEL PERSONALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. COMPETE ALLA GIUNTA:

A) LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO: (BILANCIO PREVENTIVO, CONTO CONSUNTIVO, REGOLAMENTI ECC.);

B) LA MATERIA DELLE LITI ATTIVE E PASSIVE, DELLE RINUNCE E DELLE TRANSAZIONI.

C) L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI. COMPETONO PARIMENTI ALLA GIUNTA, ANCHE NELLA IPOTESI IN CUI NON COSTITUISCANO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI PURCHE' PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE;

D) I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;

E) LE SPESE, RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO

CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI;

F) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI, LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;

G) I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE O ATTRIBUITE AI DIRIGENTI;

H) LA VIGILANZA SUGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE;

I) OGNI ALTRO ATTO CHE NON RIENTRA NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DELLE CIRCOSCRIZIONI E DEI DIRIGENTI.

04. LA GIUNTA, IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, HA FACOLTA' DI DISPORRE LA SOTTOPOSIZIONE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA D'URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

06. L'ANNUALE RELAZIONE AL CONSIGLIO DI CUI AL COMMA 01 VIENE PRESENTATA NELLA SEDUTA AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO.

ART. 16 - COMPETENZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SOVRINTENDE ALL'ANDAMENTO GENERALE DELL'ENTE. PROVVEDE A DARE IMPULSO E

COORDINARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI. DIRIGE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA MANTENENDONE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-

AMMINISTRATIVO E ASSICURANDO LA RISPONDENZA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO. RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.

02. IL SINDACO PROVVEDE A: A. CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, ESEGUIRE LE RISPETTIVE DELIBERAZIONI, TUTELARE LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTIRE L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

B) ESERCITARE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE;

C) SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTIRE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DI CRITERI ORGANIZZATIVI CHE ASSICURINO LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. IN CASO DI INERZIA E DI COMPORTAMENTI DIFFORMI DALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI, IL SINDACO ATTIVA I PROCEDIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 36 , COMMA 03 E ALL' ARTT. 38 , COMMA 05 DELLA LEGGE 142/90 ;

D) RAPPRESENTARE IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI COMUNALI E PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI. EGLI PUO' NOMINARE PER DETTA INCOMBENZA UN PROPRIO DELEGATO. NELLE STESSE FORME PUO' REVOCARE LA DELEGA NOMINANDO CONTESTUALMENTE IL NUOVO DELEGATO;

E) PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA E SVOLGERE GLI ALTRI COMPITI CONNESSI DI CUI ALL' ARTT. 60 .

F) PROPORRE AL CONSIGLIO, CHE DELIBERA NELLA STESSA SEDUTA, LA REVOCA, SU SUA INIZIATIVA, DI ASSESSORI O LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA;

G) VIETARE L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 28 ;

H) ESERCITARE LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

I) INDIRE LE CONFERENZE DEI SERVIZI DI CUI ALL' ARTT. 51 , QUANDO NON ABBA DISPOSTO LA DELEGA DI CUI ALL' ARTT. 43 , COMMA 06 , LETTERA C ;

L) IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA, SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

M) SOSPENDERE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI.

03. IL SINDACO EMANA ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI. NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE IL SINDACO EMANA ALTRESI' ORDINANZE PER MISURE ECCEZIONALI, RELATIVE A SITUAZIONI PROVVISORIE DI URGENTE NECESSITA'. QUALORA SIANO STATI PREVIAMENTE APPROVATI PIANI O PROGRAMMI PER L'EMERGENZA, L'ORDINANZA SI ATTIENE AGLI STESSI, MOTIVANDO LE EVENTUALI DIFFORMITA'.

04. IL SINDACO PROVVEDE INOLTRE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E

GENERALI DEGLI UTENTI.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 11 , COMMA 02 , LETTERA N, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPI GRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

06. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

07. IL SINDACO ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI A LUI DEMANDATE DALLE LEGGI REGIONALI.

08. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 06 E 07 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE.

09. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL' ARTT. 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 . IL SINDACO CHE RICUSI DI GIURARE NEI TERMINI PRESCRITTI O CHE NON GIURI ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELLA ELEZIONE, SALVO IL CASO DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO, SI INTENDE DECADUTO DALL'UFFICIO.

10. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 17 - ASSESSORE ANZIANO

01. IL PRIMO NOMINATIVO FRA GLI ASSESSORI ELENCATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 13 , COMMA 03 , SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

02. L'ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

03. IN CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DELL'ASSESSORE ANZIANO SI SEGUE L'ORDINE DEGLI ASSESSORI SECONDO L'ELENCO DI CUI AL COMMA 01 ED IN CASO DI LORO MANCANZA O IMPEDIMENTO SUBENTRA IL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. SE L'ASSESSORE ANZIANO E' CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONI, REVOCA O ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DEL SOSTITUTO INDIVIDUA ANCHE CHI SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

05. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, L'ASSESSORE ANZIANO E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO TRA I COMPONENTI LA GIUNTA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

ART. 18 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI

CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA'

A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 13 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

06. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, NONCHE' LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE NELLE FORME INDICATE DALL' ARTT. 14 , SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTE A VIGILANZA, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 19 - RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE. L'AMMINISTRAZIONE PRIVILEGIA L'UTILIZZO DEI RUOLI PROFESSIONALI DIPENDENTI ANCHE ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI SINGOLI O IN EQUIPE. AL PERSONALE CHE SI TROVA IN CONDIZIONE PROFESSIONALE L'AMMINISTRAZIONE CONSENTE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI COMPATIBILI CON I COMPITI D'UFFICIO IN QUANTO TESO ALL'ACQUISIZIONE DI ESPERIENZA E ALL'APPROFONDIMENTO DI CONOSCENZE, FAVORENDO QUELLE A CONTENUTO CULTURALE-SCIENTIFICO. LA GIUNTA COMUNALE AUTORIZZA L'ESERCIZIO DI TALI ATTIVITA' SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE. L'AUTORIZZAZIONE NON E' RICHIESTA QUALORA LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SIANO RESE ALLO STESSO ENTE DI APPARTENENZA.

ART. 20 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1981 N. 154 , I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI NON HANNO DIRITTO AL VOTO PER LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI DAL VOTARE QUANDO SI TRATTA D'INTERESSE DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 01 NON COMPORTA L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 21 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO, QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI CITTADINI.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE:

A) SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONISMO, ANCHE MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER LA LORO ATTUAZIONE;

B) FAVORISCE L'INFORMAZIONE E LA CONOSCENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMUNALI E DELLE NORME, PROGRAMMI E PROGETTI REGIONALI, STATALI E COMUNITARI INTERESSANTI L'ASSOCIAZIONISMO.

C) GARANTISCE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE NEGLI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE ISTITUITI DAL COMUNE STESSO;

D) METTE A DISPOSIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE E IL PERSONALE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 58 ;

E) AFFIDA AD ASSOCIAZIONI E A COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ASSEGNANDO I FONDI NECESSARI; IL RELATIVO RENDICONTO DELLA SPESA APPROVATO DALLA GIUNTA.

F) IL COMUNE VALORIZZA, COME LIBERA ASSOCIAZIONE, LA PRO-LOCO IN CONFORMITA' DELLA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 01 AGOSTO 1988 CHE PERSEGUE DA ANNI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO; RICONOSCE ALLA PREDETTA ASSOCIAZIONE IL RUOLO DI STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI NATURALI, ARTISTICI E CULTURALI NONCHE' DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA E CULTURALE.

03. GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO HANNO LUOGO NEI CONFRONTI DI LIBERE FORME ASSOCIATIVE CHE PRESENTINO I SEGUENTI REQUISITI: ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE, VOLONTARIETA' DELL'ADESIONE E DEL RECESSO DEI MEMBRI, ASSENZA DI FINI DI LUCRO, PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DEI REGISTRI.

G) BIBLIOTECA COMUNALE; LA BIBLIOTECA COMUNALE E' RICONOSCIUTA QUALE LO STRUMENTO CULTURALE AL SERVIZIO DEI CITTADINI, CHE DOVRA' CONCORRERE A PROMUOVERE LE CONDIZIONI CHE RENDONO OGGETTIVO IL DIRITTO ALLA CULTURA, ALL'EDUCAZIONE, ALLA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE E DEL SAPERE. IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA SARA' REGOLATO DA APPOSITO REGOLAMENTO, CHE PUO' PREVEDERE ANCHE FORME CONSOCIATIVE DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA STESSA OLTRE CHE LA POSSIBILITA' DI CONVENZIONE CON ALTRI ENTI. IL COMUNE PROVVEDERA' NEL PROPRIO BILANCIO PREVISIONALE OPPORTUNO STANZIAMENTO PER LA CRESCITA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA.

ART. 22 - ASSOCIAZIONISMO LOCALE

01. IL COMUNE, COMPATIBILMENTE CON LE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE, PROMUOVE LA CULTURA E LO SPORT DILETTANTISTICO, SOSTENENDO OGNI FORMA DI ASSOCIAZIONISMO LOCALE, PORTATORE DI INTERESSI DIFFUSI E REALI,

NELL' AMBITO DEI LIMITI E CRITERI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARE AI SENSI DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 241/1990 , AL FINE DI FACILITARE LA INTEGRAZIONE SOCIALE E LA OCCUPAZIONE DEL TEMPO LIBERO.

ART. 23 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA', ALL'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI ED ALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI.

02. A TAL FINE PROMUOVE:

A) ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, ANCHE SU BASE DI QUARTIERE E DI FRAZIONE;

B) IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI E DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO CON GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI QUARTIERE O DI FRAZIONE;

C) LE ASSEMBLEE DI QUARTIERE E DI ZONA SULLE PRINCIPALI QUESTIONI SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEGLI ORGANI COMUNALI;

D) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI;

E) LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI E DI ASSEMBLEE, METTENDO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE SEDI DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO ED ALTRE STRUTTURE O SPAZI IDONEI.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO AVERE LA FORMA DI COMITATI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI, CONSULTE O COMITATI PER SETTORE, PER SPECIFICI PROBLEMI O SITUAZIONI LOCALI.

ART. 24 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. LE FORME DELLA CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI E LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI VIENE DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO. IL SINDACO, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO RILEVANZA, PUO' INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL COMPETENTE ORGANO COMUNALE CONVOCATA DOPO LA SCADENZA DI DETTO TERMINE. IL SINDACO E' ALTRESI' TENUTO AD INSERIRE NEL PREDETTO ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI ALLE QUALI NON SIA STATA DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI.

03. LE ASSOCIAZIONI POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AL SINDACO E ALLA GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LE RICHIESTE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE RISPONDE NELLE STESSE FORME PREVISTE PER LE

INTERROGAZIONI.

ART. 25 - CONSULTE COMUNALI

01. PRESSO IL COMUNE DI PIGNOLA SONO ISTITUITE LE SEGUENTI CONSULTE:

- A) CONSULTA GIOVANILE;
- B) CONSULTA DELLO SPORT, CULTURA, VOLONTARIATO;
- C) CONSULTA PER I PROBLEMI DELLE CATEGORIE DISAGIATE; E' ISTITUITO, ALTRESI', IL CENTRO DI PARITA' PER LE DONNE.

- FINALITA' -

02. LE CONSULTE DOVRANNO CONCRETIZZARE LA RAPPRESENTANZA DI TUTTI QUEGLI ORGANISMI E QUELLE PERSONE CHE, NELLA REALTA' LOCALE HANNO UNA APPROFONDATA CONOSCENZA IN DETERMINATI SETTORI DI ATTIVITA' O CAMPI SOCIALI, CON L'OBBIETTIVO DI INTEGRARE ED ARRICCHIRE LE PROPOSTE DEGLI ORGANISMI COMUNALI CON L'APPORTO DI COMPETENZE E PROFESSIONALITA' SPECIFICHE. IL CENTRO DI PARITA' PER LE DONNE SI INSERISCE COME STRUMENTO DI DOCUMENTAZIONE E DI PROPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO COMUNALE ED AVRA' FUNZIONE DI:

- STUDIO ED APPROFONDIMENTO DELLE PROBLEMATICHE DELLA DONNA SULLA REALTA' SOCIALE;
- SVOLGIMENTO DI UNA SISTEMATICA AZIONE DI DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONE E PROPOSTA SUI VARI ASPETTI DELLA CONDIZIONE FEMMINILE A PIGNOLA;
- TUTELA DELLA DIGNITA' E DELLA PERSONALITA' DELLA DONNA IN OGNI SETTORE DELLA VITA CIVILE E SOCIALE;

03. IL CENTRO DI PARITA' AVRA' COME OBIETTIVO PRINCIPALE LA ELIMINAZIONE DI OGNI OSTACOLO CHE LIMITI IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONALITA' DELLA DONNA E NE IMPEDISCA IL PERSEGUIMENTO DELLA PARI OPPORTUNITA' NELLA FAMIGLIA, NELLA SOCIETA' E NEL LAVORO.

- COMPETENZE -

04. LE CONSULTE ED IL CENTRO DI PARITA', NEI RISPETTIVI CAMPI DI COMPETENZA POSSONO:

- EMETTERE PARERI CONSULTIVI SU RICHIESTA DEGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- EMETTERE RILIEVI, PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLA ATTIVITA' ED AI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA;
- SVOLGERE FUNZIONI DI VERIFICA E DI CONTROLLO CIRCA LA COERENZA E LA RISPONDENZA DEI SINGOLI ATTI AMMINISTRATIVI AI PROGRAMMI DATI, SIA DI PROPRIA INIZIATIVA CHE SU RICHIESTA DEGLI ORGANI COMUNALI;
- SVOLGERE FUNZIONE DI COLLEGAMENTO FRA LE ISTITUZIONI COMUNALI ED I SETTORI DELLA SOCIETA' DI CUI SONO ESPRESSIONE, RACCOGLIENDO PROPOSTE, SUGGERIMENTI ED ESIGENZE.

- PARERI -

05. I PARERI DELLE CONSULTE E DEL CENTRO DI PARITA' SONO OBBLIGATORI MA NON VINCOLANTI, E DEBONO ESSERE ESPRESSI ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI NEI SEGUENTI CASI:

- REGOLAMENTI COMUNALI RELATIVI A SETTORI D'INTERESSE DI CIASCUNA CONSULTA O DEL CENTRO DI PARITA';
- BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE;
- INVESTIMENTI NEL PROPRIO SETTORE DI COMPETENZA;

- CONVENZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI IMPIANTI E STRUTTURE E SERVIZI IN CIASCUN SETTORE DI COMPETENZA;
- DELIBERAZIONI CONCERNENTI TARIFFE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI, STRUTTURE ED ATTREZZATURE RELATIVI AI SETTORI DI COMPETENZA; LA COMPOSIZIONE, ED I MECCANISMI DI NOMINA DEI RAPPRESENTANTI IN SENO ALLE CONSULTE ED AL CENTRO DI PARITA' VERRANNO DEFINITI IN APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARE AD OPERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 26 - CONSULTA ANTIDROGA

01. IL COMUNE DI PIGNOLA RICONOSCE E PROMUOVE L'INIZIATIVA DEI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PIGNOLESI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA DROGA.
02. A TAL PROPOSITO VIENE ISTITUITO UN APPOSITO COMITATO COMPOSTO DA NUMERO 10 GENITORI E PRESIEDUTO DAL SINDACO O SUO DELEGATO, CON FUNZIONE DI PROMUOVERE INIZIATIVE PER COMBATTERE IL FENOMENO DELLA DROGA, NONCHE' PER COORDINARE FORME DI VIGILANZA DINANZI ALLE SCUOLE IN FUNZIONE DETERRENTE NEI CONFRONTI DEGLI SPACCIATORI;
03. FUNZIONAMENTO: IL COMITATO OPERERA' IN STRETTO RAPPORTO CON LE STRUTTURE SCOLASTICHE E CON GLI ORGANI COMUNALI, RIFERENDO ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODICAMENTE SUL PROPRIO OPERATO E SULLO STATO DELLA DIFFUSIONE DELLA DROGA NELLA REALTA' DI PIGNOLA AVANZANDO, EVENTUALMENTE, SUGGERIMENTI E PROPOSTE.

ART. 27 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA, PUO' DELIBERARE, ANCHE SU RICHIESTA DI ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI INTERESSANTI DI NORMA TUTTO IL CORPO ELETTORALE. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE LA SOTTOPONE ALL'ESAME DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
02. LA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE INDICE IL REFERENDUM CONSULTIVO DEVE INDICARE IL QUESITO IN MANIERA CHIARA, SEMPLICE ED UNIVOCA, DA APPROVARE CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
03. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI NON PIU' DI UNA VOLTA L'ANNO, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01 APRILE ED IL 30 GIUGNO. LA DATA DI EFFETTUAZIONE E' INDICATA CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO, DA EMANARSI ENTRO IL 28 FEBBRAIO, IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 02 . NON POSSONO ESSERE PROPOSTI REFERENDUM CONSULTIVI, NE' POSSONO ESSERE RICEVUTE LE RELATIVE RICHIESTE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. IN OGNI CASO I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
04. LA VOTAZIONE PER IL REFERENDUM SI SVOLGE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, CON VOTO DIRETTO, LIBERO E SEGRETO;
05. PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI E DEGLI UFFICI ELETTORALI, PER QUANTO NON PREVISTO DALLO STATUTO, SI APPLICANO LE NORME STATALI

VIGENTI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE DELLE COMPETENZE E DELLE FUNZIONI DALLA LEGGE STESSA ASSEGNATE AL MINISTERO DELL'INTERNO.

06. I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI SONO CONSEGNATI AGLI ELETTORI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI CUI AL COMMA 03 . I CERTIFICATI NON RECAPITATI AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI E I DUPLICATI POSSONO ESSERE RITIRATI PRESSO L'UFFICIO COMUNALE DAGLI ELETTORI STESSI, A DECORRERE DAL TRENTACINQUESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DI DETTO PROVVEDIMENTO.

07. IN CIASCUNA SEZIONE E' COSTITUITO UN UFFICIO ELETTORALE COMPOSTO DI UN PRESIDENTE, DI TRE SCRUTATORI, DI CUI, UNO, DESIGNATO DAL PRESIDENTE, ASSUME LE FUNZIONI DI VICEPRESIDENTE E DI UN SEGRETARIO, SCELTO DAL PRESIDENTE.

08. ALLE OPERAZIONI DI VOTO O DI SCRUTINIO PRESSO I SEGGI, NONCHE' ALLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM POSSONO ASSISTERE, OVE LO RICHIEDANO, UN RAPPRESENTANTE DI OGNUNO DEI PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI IN CONSIGLIO COMUNALE E UN RAPPRESENTANTE DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM. ALLE DESIGNAZIONI DEI PREDETTI RAPPRESENTANTI PROVVEDE PERSONA MUNITA DI MANDATO DEI CAPOGRUPPO CONSILIARE O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM, AUTENTICATO NEI MODI DI LEGGE.

09. LE SCHEDE PER IL REFERENDUM, DI CARTA CONSISTENTE DI TIPO UNICO, SONO PREDISPOSTE DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTENGONO IL QUESITO FORMULATO NELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 02 , LETTERALMENTE TRASCritto A CARATTERI CHIARI E LEGGIBILI.

10. L'ELETTORE VOTA TRACCIANDO CON LA MATITA UN SEGNO SULLA RISPOSTA DA LUI PRESCELTE E, COMUNQUE, NEL RETTANGOLO CHE LA CONTIENE.

11. PRESSO LA GIUNTA COMUNALE E' COSTITUITO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI CUI AL AL COMMA 03 , L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM, COMPOSTO DA DUE GARANTI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTO LIMITATO, ALL'INTERNO DI ALMENO DIECI NOMINATIVI PROPOSTI DAL DIFENSORE CIVICO STESSO, E DAL SEGRETARIO COMUNALE. IL CONSIGLIO NOMINA ANCHE DUE GARANTI SUPPLENTI PER SOSTITUIRE I PRIMI IN CASO DI IMPEDIMENTO. L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM E' PRESIEDUTO DAL DIFENSORE CIVICO. LE FUNZIONI DI SEGRETARIO SONO ESERCITATE DA UN DIPENDENTE COMUNALE DESIGNATO DALLA GIUNTA COMUNALE ADDETTO ALL'UFFICIO COMUNALE ELETTORALE.

12. L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM, SULLA BASE DEI VERBALI DI SCRUTINIO TRASMESSI DALLE SEZIONI, PROCEDE IN PUBBLICA ADUNANZA, ALL'ESAME E ALLA DECISIONE DEI RECLAMI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE O DI SCRUTINIO, AL RIESAME DEI VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI, ALL'ACCERTAMENTO DEL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E DEI VOTANTI, E QUINDI ALLA SOMMA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI, DI QUELLI FAVOREVOLI E DI QUELLI CONTRARI ALLA PROPOSTA SOTTOPOSTA AL REFERENDUM.

13. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' APPROVATO, SE ALLA VOTAZIONE HA PARTECIPATO ALMENO IL 50% + 01 DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA SU DI ESSO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

14. L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM CONCLUDE LE OPERAZIONI PROCEDENDO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM.

15. ENTRO 60 GIORNI DALLA APPROVAZIONE DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO I PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

16. PER LA RACCOLTA DELLE FIRME NECESSARIE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM, DEBONO ESSERE USATI APPOSITI MODULI FORNITI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E VIDIMATI DAL SINDACO. SU TALI MODULI DEVE ESSERE INDICATO, A CURA DEI PROMOTORI, IL QUESITO DI SOTTOPORRE A REFERENDUM. IN CALCE ALLA FORMULA I MODULI DEVONO INDICARE I NOMI DEI PROMOTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, IN NUMERO NON INFERIORE A 10. LA RICHIESTA DI REFERENDUM NON PUO' ESSERE PRESENTATA SU MODULI VIDIMATI DA OLTRE 06 MESI. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSUNTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

A) DISCIPLINA STATO GIURIDICO OD ASSUNZIONE DI PERSONALE PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;

B) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI DI ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI; ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'.

C) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;

D) DESIGNAZIONE E NOMINA DEI RAPPRESENTANTI.

E) ARGOMENTI LESIVI DEI DIRITTI DELLE MINORANZE ETNICHE, RELIGIOSE, LINGUISTICHE.

ART. 28 - DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 07 , IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. ANCHE IN PRESENZA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL

CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

05. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

06. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

07. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE; DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI; INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

08. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DAL PRESENTE ARTICOLO.

09. A FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI.

10. LE AZIENDE E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE HANNO L'OBBLIGO DI INFORMARE LA LORO ATTIVITA' A TALI PRINCIPI.

ART. 29 - IL DIFENSORE CIVICO

01. E' ISTITUITA LA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO, A LIVELLO COMPRESIONALE O DI COMUNITA' MONTANA PREVIA APPROVAZIONE IN SEDE CONSORTILE DI APPOSITO REGOLAMENTO CHE SI DISCIPLINI LE LE FUNZIONI E L'ORGANIZZAZIONE. A TAL FINE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IMPEGNATA A PROMUOVERE, CON I COMUNI LIMITROFI, LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DEL DIFENSORE CIVICO ED A RIFERIRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' POSTO A GARANTE DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

03. NEI CASI DI ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE E RITARDI, SU ISTANZA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, O DI ASSOCIAZIONI ENTI O SOCIETA' CHE ABBIANO UNA PRATICA IN CORSO, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AFFINCHE' I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABBIANO REGOLARE CORSO E GLI ATTI TEMPESTIVAMENTE EMANATI, NEL RISPETTO DELLA LEGGE 241/1990 .

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' AGIRE ANCHE DI UFFICIO, NEL CASO ACCERTI, NELL'ESPLETAMENTO DELLE SUE MANSIONI, ABUSI O DISFUNZIONI, O NEL CASO GLIENE PERVENGA DENUNCIA. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTI DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, COPIE DI ATTI E DOCUMENTI,

NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI SENZA CHE POSSA ESSERGLI APPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO. NEL CASO DI RITARDI O OMISSIONI DA PARTE DEI FUNZIONARI, NEL FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE O GLI ATTI RICHIESTI, NONOSTANTE IL SOLLECITO SCRITTO, IL DIFENSORE CIVICO DENUNCERA' IL FATTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE.

06. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ACQUISITO IL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE, E' TENUTA AD ASSUMERE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NECESSARI, DANDONE COMUNICAZIONE AL DIFENSORE CIVICO.

07. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA' ALLE DOTAZIONI DI PERSONALE, ED ALLE SPESE D'UFFICIO NECESSARIE AL DIFENSORE CIVICO MEDIANTE APPOSITO STANZIAMENTO IN BILANCIO.

08. NEL CASO IN CUI IL DIFENSORE CIVICO RAVVISI UN COMPORTAMENTO IRREGOLARE O DIFFORME DALLE PROCEDURE, ATTI DI ANTITUTELA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE AD EVITARE LITI ED OLTRAGGI, SI DA' OPPORTUNA SEGNALAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

09. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON INTENDE ACCOGLIERE SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE CIVICO, SI DA OPPORTUNA COMUNICAZIONE SCRITTA, ALLO STESSO, ENTRO 30 GIORNI.

10. LA ELEZIONE, I REQUISITI LE INCOMPATIBILITA' SONO DEMANDATE ALL'APPOSITO REGOLAMENTO CONSORTILE.

TITOLO 04

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 30 - FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE, PROPRIE E TRASFERITE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 31 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

03. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

05. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

06. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

07. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

08. L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONTO CONSUNTIVO AVVIENE A SCRUTINIO PALESE PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI RISPETTO AI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 32 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI CONTRATTI.

02. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

ART. 33 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIVO.

02. IL REVISORE E' SCELTO AI SENSI DELL' ARTT. 57 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . AD ESSO SI APPLICANO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA PREVISTE DALL' ARTT. 2399 DEL CODICE CIVILE. DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED O RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA E RESTA IN CARICA FINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE, PUO' DEPOSITARE PROPOSTE E SEGNALAZIONI RIVOLTE AGLI ORGANI COMUNALI. HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; ESERCITA, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. IL REVISORE ESERCITA ALTRESI', SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA REVISIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE CORREDATA DI UNA PARTE ECONOMICA CHE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE. A TAL FINE IL REVISORE PUO' CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE VENGANO EFFETTUATE SPECIFICHE RILEVAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 36 .

06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI E ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

- ART. 34 - CONTABILITA' ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE
01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DETTA NORME PER LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
02. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI PREVEDE:
- A) LA SISTEMATICA RACCOLTA DEI DATI GESTIONALI IMPUTABILI ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE ONDE PERVENIRE ALLA VALUTAZIONE DELLA EFFICENZA E DELLA EFFICACIA DELLA SPESA ARTICOLATA PER UFFICI, SERVIZI E PROGRAMMI,
- B) LA ELABORAZIONE DI INDICI DI PRODUTTIVITA'.
03. LA GIUNTA COMUNALE PUO' INDIVIDUARE CENTRI DI COSTO PER I QUALI ATTIVARE SPECIFICHE FORME DI RILEVAZIONE ANCHE TEMPORANEE.
04. LA GIUNTA ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELLA AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

TITOLO 05

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 01 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 35 - SEGRETARIO COMUNALE

01. L' AZIONE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DI AREA E' COORDINATA E VERIFICATA DAL SEGRETARIO COMUNALE, AL QUALE, QUINDI, E' RICONOSCIUTA FUNZIONE DI ALTO DIRIGENTE.
02. AL SEGRETARIO COMUNALE RISPONDONO DIRETTAMENTE I RESPONSABILI DI SETTORE. IL SEGRETARIO COMUNALE HA LA RESPONSABILITA' E LA CURA DEI PROVVEDIMENTI DELL' ENTE; HA LA RESPONSABILITA' DELL' ISTRUTTORIA, CHE SI CONCLUDE CON IL PARERE DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ; HA LA RESPONSABILITA' DI PROVVEDERE AGLI ATTI ESECUTIVI ED ALLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE, PROVVEDE A ROGARE I CONTRATTI NELL' INTERESSE DEL COMUNE; FA PARTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA; PARTECIPA SENZA DIRITTO DI VOTO ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE. SE RICHiesto DAL SINDACO, PUO' ESPRIMERE LE PROPRIE VALUTAZIONI TECNICHE, LEGAMI E DI OPPORTUNITA', ESSENDOGLI RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI PAROLA.
03. PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO ALL' INTERNO DELL' ENTE, RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERE ALLA SEZIONE DI CONTROLLO; RICEVE LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, E' MEMBRO DI DIRITTO DELL' UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONE IN CASO DI REFERENDUM LOCALE; ATTESTA SU ESPlicitA DICHIARAZIONE DELL' ADDETTO L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI ATTI ALL' ALBO COMUNALE E L' AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO E DI GIUNTE.
05. COLLABORA CON IL DIFENSORE CIVICO; CURA L' INOLTRO ALLA SEZIONE DI CONTROLLO, AI CAPIGRUPPO ED ALLA PREFETTURA DEGLI ATTI DELIBERATIVI; HA POTERE DISCIPLINARE; EMETTE PROVVEDIMENTI AVENTI RILEVANZA ESTERNA; PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO E LE COMMISSIONI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI E FORNITURE.
05. IL SEGRETARIO E' UN FUNZIONARIO STATALE, AL SERVIZIO DELL' ENTE, EGLI

PERSEGUE GLI OBBIETTIVI ED I PROGRAMMI
DELL'AMMINISTRAZIONE NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO,
SVOLGENDO FUNZIONE DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA PROPOSITIVA E DI
GARANZIA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI COMUNALI.

ART. 36 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINA LA DOTAZIONE DEL PERSONALE E
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE A CRITERI
DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO
PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ATTRIBUZIONE AGLI IMPIEGATI DI
RESPONSABILITA' GESTIONALI DEI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEGLI
OBBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E STABILISCE LE MODALITA'
DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E
GLI STESSI.

03. IL REGOLAMENTO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E
DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO ED AI RESPONSABILI DEI VARI
SERVIZI.

ART. 37 - INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

01. LA GIUNTA PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO
POSTI PER ASSICURARE I VARI SERVIZI DEL COMUNE RITENUTI NECESSARI ED
INDISPENSABILI.

02. IL CONTRATTO, STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI
ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN
POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'ACCESSO
ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, CHE SIANO ISCRITTI AD ALBI
PROFESSIONALI, HA MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO ORGANICO DEL
PERSONALE E DALLE LEGGI CHE REGOLANO L'OCCUPAZIONE.

03. L'INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE ONNICOMPRESIVA
COMMISURATA AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, ALL'ORARIO COMPLESSIVO DI
LAVORO, NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' INERENTI ALLA FUNZIONE
ESERCITATA. AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SI APPLICANO, IN
QUANTO POSSIBILE, LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DIPENDENTI NON DI RUOLO.

04. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL'INTERESSATO LE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INCOMPATIBILITA' E LE
RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE
POSIZIONE FUNZIONALE, NONCHE', SALVA DIVERSA DISCIPLINA DEL
CONTRATTO, QUELLE RELATIVE ALL'ORARIO DI LAVORO, AL CONGEDO ED AL
DIVIETO DI PERCEPIRE INDENNITA'.

ART. 38 - DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

01. PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDICATI NELLA MOZIONE
PROGRAMMATICA, LA GIUNTA PUO' CONFERIRE AI RESPONSABILI DEI VARI
SERVIZI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI.

02. PER AREA FUNZIONALE SI INTENDE L'INSIEME COORDINATO DI PIU' SETTORI

OPERATIVI.

03. L'INCARICO HA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI.
04. LA DELIBERAZIONE DI NOMINA DETERMINA GLI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI DALL'INCARICATO IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ALLA ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, NONCHE' IL LIVELLO DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RAGGIUNTO DAI SETTORI OPERATIVI COMPONENTI L'AREA FUNZIONALE. LA DELIBERAZIONE DI RINNOVO CONTIENE LA VALUTAZIONE DI DETTI ELEMENTI.
05. CON LE STESSE MODALITA' E VALUTAZIONI LA GIUNTA PUO' REVOCARE L'INCARICO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI DAL RESPONSABILE RISULTI INADEGUATO.
06. IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILITA' COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO FINO ALLA CONCLUSIONE, INTERRUZIONE O REVOCA DELL'INCARICO.
07. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DISPONGONO IN ORDINE ALLA ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' SPETTANTI IN RELAZIONE AGLI INCARICHI DI RESPONSABILE.

ART. 39 - COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON CONVENZIONI A TERMINE, PUO' CONFERIRE INCARICHI A ISTITUTI, ENTI, PROFESSIONISTI, ESPERTI PER L'ESECUZIONE DI PARTICOLARI INDAGINI O STUDI.

ART. 40 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. LE RESPONSABILITA' PROPRIE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI SONO REGOLATE DALL' ARTT. 38.

CAPO 02 - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 41 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.
03. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:
 - A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA.
 - B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
 - C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE;
 - D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA

RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 42 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SONO CORREDATE DA UN CURRICULUM, DAL QUALE RISULTANO LA SPECIFICA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' DEL CANDIDATO PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI E DALL'ACCETTAZIONE SOTTOSCRITTA DELLA CANDIDATURA.

05. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

07. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LA FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

08. IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E FORME DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

CAPO 03 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 43 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L'UNITA' ORGANIZZATIVA E L'UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. IL COMUNE PROVVEDE A DARE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI SENSI DEL COMMA 01 .

03. IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'UNITA' STESSA LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO

INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE, DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE; IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITA' E' SCRITTO E MOTIVATO;

04. FINO A QUANDO NON SIA STATA EFFETTUATA L'ASSEGNAZIONE DI CUI AL COMMA 03 , OPPURE QUALORA SIA STATA REVOCATA, CONSIDERATO RESPONSABILE DEL SINGOLO PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE PROPOSTO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA DETERMINATA A NORMA DEL COMMA 03 .

05. L'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE ED IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE SONO COMUNICATI ALLE PARTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E, A RICHIESTA, A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE. NEL CASO DI RICHIESTA, L'EVENTUALE DINIEGO DI RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATO ENTRO CINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA STESSA. IN ASSENZA DI DINIEGO, LA RICHIESTA E' DA CONSIDERARSI ACCOLTA E LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO I SUCCESSIVI TRE GIORNI.

06. I RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

A) VALUTA, AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;

B) ACCERTA D'UFFICIO I FATTI, DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI A TAL FINE NECESSARI E ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA. IN PARTICOLARE, PUO' RICHIEDERE LA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO' ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARIE ESIBIZIONI DOCUMENTALI.

C) CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;

D) ADOTTA, OVE NE ABBA LA COMPETENZA, IL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO TRASMETTE GLI ATTI ALL'ORGANO COMPETENTE PER L'ADOZIONE.

ART. 44 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO E' COMUNICATO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 49 AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI A QUELLI CHE PER LEGGE DEBBONO INTERVENIRVI. OVE PARAMETRI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO PREDETTE, QUALORA DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A FORNIRE LORO, CON LE STESSO MODALITA', NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

02. NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 01 RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 45 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.

02. NELLA COMUNICAZIONE DEBBO NO ESSERE INDICATI:

- A) L'ORGANO COMPETENTE AL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;
- C) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- D) L'UFFICIO DOVE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

03. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA 02 MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA', DI VOLTA IN VOLTA STABILITE.

04. L'OMMISSIONE DI TALUNA DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLTANTO DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA COMUNICAZIONE E' PREVISTA.

ART. 46 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

ART. 47 - DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

01. I SOGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 48 E QUELLI INTERVENUTI AI SENSI DELL' ARTT. 50 HANNO DIRITTO:

- A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 30 ,
- B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

02. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 47 , 48 E 50 NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

ART. 48 - ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL' ARTT. 51 , L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E SONO STIPULATI PER ISCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI.

03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE RECEDE UNILATERALMENTE DALL' ACCORDO, PROVVEDENDO A LIQUIDARE UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AI PREGIUDIZI EVENTUALMENTE VERIFICATISI A DANNO DEL PRIVATO.

ART. 49 - PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI.

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL RESPONSABILE PREPOSTO.

ART. 50 - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

01. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE, OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE E' FORNITO DI MOTIVAZIONE.

02. LA MOTIVAZIONE INDICA I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

03. QUALORA LE RAGIONI DELLA DECISIONE SIANO ESPRESSE MEDIANTE RINVIO AD ALTRO ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUEST'ULTIMO E' INDICATO E RESO DISPONIBILE.

04. IN OGNI PROVVEDIMENTO DA NOTIFICARE SONO INDICATI IL TERMINE E L'AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

ART. 51 - CONFERENZA DEI SERVIZI

01. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE L'ESAME CONTESTUALE DI PIU' INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI INIZIATIVA COMUNALE, IL SINDACO INDICE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI.

02. LA CONFERENZA PUO' ESSERE INDETTA ANCHE QUANDO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEBBA ACQUISIRE INTESA, CONCERTI NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLA CONFERENZA TRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTE TENGONO LUOGO DEGLI ATTI PREDETTI.

03. SI CONSIDERA ACQUISITO L'ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE LA QUALE, REGOLARMENTE CONVOCATA, NON ABBA PARTECIPATO ALLA CONFERENZA O VI ABBA PARTECIPATO TRAMITE RAPPRESENTANTI PRIVI DELLA COMPETENZA AD ESPRIMERE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA' SALVO CHE ESSA NON COMUNICHI AL SINDACO IL PROPRIO MOTIVATO DISSENSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONFERENZA STESSA OVVERO DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE, QUALORA QUESTE ULTIME

ABBIANO CONTENUTO SOSTANZIALMENTE DIVERSO DA QUELLE
ORIGINARIAMENTE PREVISTE.

04. RESTA SALVO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 14 , COMMA 04 , DELLA LEGGE
07 AGOSTO 1990 N. 241 .

ART. 52 - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA
DELIBERAZIONE INDICANTE:

- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
- B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE
ESSENZIALI.
- C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI
VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO
STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI,
SOMMINISTRAZIONI, APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE DI REGOLA
PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI
DELLO STATO.

ART. 53 - CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI
VANTAGGI ECONOMICI

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO SUBORDINATI ALLA
PREDETERMINAZIONE ED ALLA PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DELL' AMMINISTRAZIONE DEVE
ATTENERSI.

02. L'EFFETTIVA OSSERVANZA DI DETTI CRITERI E MODALITA' DEVE RISULTARE
DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI
AL COMMA 01 .

ART. 54 - MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI
E DOCUMENTI.

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE
L' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AUTOCERTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DI
CITTADINI AI AI SENSI DELLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 , E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

02. QUALORA L'INTERESSATO DICHIARI CHE FATTI, STATI E QUALITA' SONO
ATTESTATI IN DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELLA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PROVVEDE D'UFFICIO ALL' ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI
STESSI O DI COPIA DI ESSI.

03. PARIMENTI SONO ACCERTATI D'UFFICIO DAL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO I FATTI, GLI STATI E LE QUALITA' CHE LA STESSA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E'
TENUTA A CERTIFICARE.

ART. 55 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROCEDIMENTI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AD UN'ISTANZA O CHE DEBBONO ESSERE INIZIATI D'UFFICIO SONO CONCLUSI CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.
02. IL TERMINE PER L'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE, SALVA DIVERSA STATUZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, E' DI TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALL'INIZIO D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA, SE IL PROCEDIMENTO E' AD ISTANZA DI PARTE.

ART. 56 - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LO STATUTO, LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO SONO AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALL'INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE.
03. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 57 - FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE CON FORME IDONEE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DIRETTIVE, PROGRAMMI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI E DI OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI, O NEL QUALE SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER LA LORO APPLICAZIONE.
02. SONO ALTRESI' PUBBLICATE TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE A PRECISARE E A RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO DI ACCESSO.

TITOLO 06

FORME DI COLLABORAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 58 - FORME DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZI, ISTITUZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.
02. LE CONVENZIONI STABILISCONO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.
03. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON TUTTI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI CHE HANNO POTERI DI INTERVENTO IN MATERIE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DI ACCRESCERE IL NUMERO E LA

QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE.

ART. 59 - CONSORZI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO COMPATIBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LA RELATIVA CONVENZIONE UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

04. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NELL' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, NOMINATO AI SENSI DELL' ARTT. 16 LETTERA D.

ART. 60 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L' AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO, QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO SPETTI AL COMUNE, PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. L' ACCORDO PUO' PREVEDERE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

04. L' ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED

E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

05. L' ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI ALL' ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 , E, SEMPRE CHE VI SIA L' ASSENSO DEL COMUNE, DETERMINA LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUISCE LE CONCESSIONI EDILIZIE.

06. LA VIGILANZA SULL' ESECUZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA, NEI CASI DI CUI AL COMMA 01 , E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA, SE

ALL' ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI
PUBBLICI NAZIONALI.

TITOLO 07

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 - MODIFICHE ALLO STATUTO

01. LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE INTEGRAZIONI O MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 62 - ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO E LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STESSO ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA.
02. ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO PER ASSUMERE I NECESSARI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.